

**8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici e Comunicazioni)  
del Senato della Repubblica**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE  
DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**AUDIZIONE DI CONFORMA**

**Qualità e Analisi Costi-Benefici  
per il miglioramento del processo di pianificazione, progettazione e  
realizzazione di un'opera pubblica**

## PREFAZIONE

Con **Legge Delega n.11 del 28 gennaio 2016** il Governo veniva delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, provvedimento assunto con il D.Lgs 50/2016 cosiddetto "**Codice dei Contratti Pubblici**".

Detta legge delega, al fine di introdurre misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera e valorizzare la fase progettuale sia negli appalti pubblici, sia nei contratti di concessione di lavori, **promuove la qualità della progettazione.**

Il monitoraggio degli appalti pubblici, in vigore del Codice dei Contratti, ha evidenziato una significativa tendenza di crescita del mercato dei servizi di verifica preventiva alla progettazione, proprio a **garanzia della qualità del progetto.**

Il tragico evento di Genova (il crollo del Ponte "Morandi") e il susseguirsi di notizie sulla cronaca nazionale in merito a vicende e inchieste riguardanti l'esecuzione di Opere Pubbliche, pongono sempre più in evidenza la necessità di estendere i **controlli di qualità a tutto il processo di pianificazione, progettazione e realizzazione di opera pubblica**, compresa l'**Analisi Costi – Benefici** al fine di accertare la compatibilità ambientale, urbanistica, socio-economico di tutte le possibili soluzioni progettuali.

Nel presente documento, CONFORMA, oltre a fornire un'analisi sull'applicazione del Codice dei Contratti, presenta le proprie proposte di modifica al Codice stesso, per garantire la qualità in tutte le fasi di attuazione di un'opera pubblica.

Un allegato al presente documento contiene nel dettaglio gli emendamenti proposti.

CONFORMA  
Il Presidente

## PRESENTAZIONE

**CONFORMA**, Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prova e Taratura, ha avviato la sua attività nel 2012 raccogliendo l'esperienza sviluppata dai suoi soci in oltre 30 anni di attività.

L'Associazione è costituita dalle principali società a livello nazionale e internazionale che operano nel settore della valutazione di conformità di terza parte indipendente, che comprende l'insieme delle attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi, ispezioni, marcatura CE, prove di laboratorio e tarature, per lo più svolte in regime di accreditamento, abilitazione e notifica della Commissione Europea, in ambito volontario o cogente.

A solo titolo di esempio, lo scorso anno, i soci CONFORMA hanno certificato in tutta Italia quasi 80.000 sistemi di gestione aziendali, rilasciato circa 80.000 certificazioni di personale e prodotto oltre a 40.000 rapporti di ispezione.

La mission di CONFORMA è promuovere la qualità, la sicurezza e la protezione dell'ambiente attraverso certificazioni, prove e ispezioni competenti e indipendenti, con l'obiettivo di dare valore aggiunto ai processi, ai prodotti e ai servizi oggetto di valutazione, tutelare i consumatori e rafforzare nelle istituzioni, nelle imprese, nei cittadini la piena consapevolezza del valore sociale della valutazione di conformità in materia di qualità, ambiente, sicurezza e sostenibilità.

Per realizzare la propria mission, CONFORMA ha messo in atto numerose iniziative a livello nazionale e internazionale. Sul piano nazionale l'attività principale consiste nella redazione di documenti da sottoporre ai vari stakeholder (Ente di Accreditamento, Ministeri, Associazioni datoriali, etc.) per fornire il proprio contributo e la proprie proposte durante la redazione o l'aggiornamento di documenti tecnici, normativi o legislativi, nonché nella interpretazione delle normative e nella definizione delle modalità di attuazione dei requisiti, unitamente alla organizzazione di seminari, convegni e mirror group per promuovere il ruolo degli organismi del settore TIC (Testing, Inspection and Certification).

Sul piano tecnico, il vero patrimonio dell'associazione sono i Gruppi di Lavoro, costituiti da esperti delle aziende associate che, negli specifici ambiti di competenza (certificazione, ispezione, prova e taratura), si occupano di preparare documenti e position paper sui diversi argomenti che afferiscono a diverse aree, quali, ad esempio, ambiente e sicurezza, costruzioni, agroalimentare, servizi e industria. Per capire l'importanza di questa attività è sufficiente un dato: nel corso dello scorso anno hanno collaborato ai gruppi di lavoro 150 esperti, che hanno operato su 17 gruppi di lavoro specifici riunitisi oltre 70 volte.

Con specifico riferimento al settore dei controlli, CONFORMA può vantare la presenza di importanti **Organismi di controllo di Tipo A accreditati da ACCREDIA** che operano con il **massimo grado di indipendenza** previsto dallo standard ISO/IEC 17020 nel settore della verifica dei progetti e nei controlli di esecuzione di opere di edilizia civile e infrastrutturale.

Il presente documento contiene un'indagine sul Codice dei Contratti Pubblici e le proposte di CONFORMA, frutto della considerevole esperienza maturata dai propri associati nella verifica indipendente e accreditata di migliaia di progetti nazionali, per un valore economico delle opere superiore a 150 miliardi di euro, e di

decine di migliaia di certificazioni relative ai sistemi di gestione di soggetti che operano nel settore delle costruzioni.

## PREMESSA

La manovra di finanza pubblica contiene un forte sostegno agli investimenti e in particolar modo a quelli infrastrutturali. Prevede infatti 15 miliardi di euro di investimenti pubblici aggiuntivi nei prossimi tre anni, dei quali 3,5 miliardi già nel 2019 e alcune importanti misure di finanza pubblica per gli enti territoriali, potenzialmente in grado di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, il mercato della verifica della progettazione ha riscontrato **un trend di crescita della domanda**, in linea con quanto fatto registrare per i servizi di progettazione e per i lavori.

I dispositivi normativi introdotti dal Codice Appalti, hanno fatto registrare un sensibile impulso delle procedure a evidenza pubblica dei servizi di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, con **crescita significativa** sia in termini di numero (crescita superiore al 100%) sia in termini di valore (crescita superiore al 50%), numeri che certificano il rilancio e l'importanza del mercato della verifica preventiva della progettazione.

Appare quindi evidente che **il tema dei controlli** non solo **riveste un ruolo centrale** all'interno del processo di progettazione, ma mai come oggi risulta d'attualità **nel confronto istituzionale sugli strumenti di prevenzione di errori e/o omissioni** da cui conseguono rischi per la sicurezza, maggiori costi e tempi di realizzazione.

L'aggiornamento del Codice dei Contratti fornisce l'opportunità di recepire questa esigenza mediante un **ampliamento delle fasi di verifica** nel corso del processo realizzativo, che dovrebbero avviarsi fin **dalla fattibilità tecnico economica** dell'opera e proseguire fino **all'alta sorveglianza dei lavori**, in risposta anche alle richieste del mondo assicurativo per il rilascio delle garanzie decennali e degli Istituti di credito nel partenariato pubblico-privato, facendo ricorso ad **Organismi effettivamente terzi, imparziali e indipendenti** che assumano il ruolo e la responsabilità di **interlocutore unico del RUP** durante l'intero processo.

## MONITORAGGIO DEL CODICE DEI CONTRATTI

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici è entrato in vigore ad aprile 2016, con l'obiettivo di definire un quadro normativo capace di garantire a tutti gli operatori del mercato - stazioni appaltanti, progettisti, verificatori, imprese - regole chiare ed efficaci, in un percorso di crescita del Paese e di rilancio degli investimenti.

A quasi tre anni dall'entrata in vigore del decreto, **sono ancora numerosi i provvedimenti attuativi non adottati**, previsti dal Codice, tra cui il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e l'albo dei commissari esterni, che avrebbero dovuto costituire i pilastri della riforma in materia di trasparenza.


In questo contesto, **il decreto correttivo n. 56/2017**, malgrado abbia apportato alcuni indubbi miglioramenti al Codice, **non ha sciolto tutti quei "nodi" che impediscono il pieno raggiungimento delle finalità di rilancio del settore delle costruzioni.**

Si registra inoltre una diffusa tendenza a disapplicare il Codice, che riemerge non appena occorre far fronte ad eventi "straordinari", con termini di realizzazione non prorogabili: si pensi ai lavori della ricostruzione post sisma del Centro Italia, ai Mondiali di sci di Cortina 2021, al G7 Taormina e alle Universiadi 2019, solo per citarne alcuni esempi.

I settori esclusi, in tutto o in parte (cfr. art. 12 del D.Lgs 50/2016) dall'applicazione del Codice (tra cui i settori speciali relativi all'acqua, all'energia, gas ed ai trasporti) hanno sempre maggiore rilevanza, e questo penalizza l'intero settore.


CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI  
2010

■ ORDINARI ■ SPECIALI



CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI  
2017

■ ORDINARI ■ SPECIALI



Elaborazione ANCE su dati ANAC dei contratti pubblici per lavori

## **PUNTI FERMI DA PRESERVARE E CORRETTIVI MIRATI**

CONFORMA ritiene necessario procedere con **miglioramenti e semplificazioni all'attuale Codice**, che come detto, pur con difficoltà, sta supportando il comparto economico delle costruzioni in una fase di espansione della domanda.

### **a. qualificazione delle stazioni appaltanti e commissari di gara**

L'elevato numero e l'eterogeneità delle regole e prassi operative attuate dalle stazioni appaltanti comportano significativi oneri per gli operatori economici del settore. L'obiettivo di riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti è certamente condivisibile e da perfezionare con l'emanazione del DPCM (previsione di riduzione del numero di circa il 75%).

L'obbligo di commissari esterni rappresenta un'indubbia garanzia di trasparenza a tutela in primis delle stazioni appaltanti e dei principi dell'anticorruzione, tuttavia non vanno trascurate le potenziali ricadute di tale regolamentazione sul sistema degli appalti.

Occorre infatti osservare che si è reso necessario il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019, rispetto alla data iniziale del 15 gennaio 2019.

All'atto della proroga (provvedimento del Presidente dell'ANAC del 09/01/2019) il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell'Albo ammontava a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultavano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).

Dati che confermano profili di criticità operativa anche in vista della scadenza di aprile 2019, con il rischio reale di ricadute negative sul mercato degli appalti.

### **b. criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Le offerte dei servizi di ingegneria e architettura, nei quali rientra anche il servizio di verifica preventiva della progettazione, devono essere valutate (sopra la soglia di 40.000 euro) con riguardo al miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine si rende necessario definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso un "bando tipo" per i servizi di verifica preventiva della progettazione che garantisca la trasparenza dell'attività, la consapevolezza e l'ampia partecipazione.

Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, inserito talvolta nei sopra citati criteri, ovvero nell'offerta "economico-temporale", si rileva frequentemente una valutazione dei giorni a base di gara fortemente sottostimati, con richiesta di ribasso senza limitazione dello stesso (come invece previsto dalla Linea Guida ANAC n.1). Pertanto, si ritiene opportuno che per le procedure di gara di verifica il fattore tempo non costituisca elemento di valutazione dell'OEPV, bensì rappresenti un vincolo contrattuale con la stazione appaltante; in subordine il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20% (come previsto dalla Linea Guida ANAC n.1), anche se detta disposizione rischia di favorire situazioni di appiattimento delle offerte sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si rende, inoltre, necessario, per la valutazione della componente prezzo, adottare metodi di calcolo che consentano di **contenere la rilevanza dei ribassi** a beneficio della qualità delle soluzioni proposte (ad esempio, adottando algoritmi di calcolo del punteggio che, oltre una certa soglia, siano poco premianti all'aumentare del ribasso, affiancati anche dall'individuazione di una soglia di "anomalia" dell'offerta economica oltre la quale vi sia l'attribuzione di un valore minimo e portare il livello massimo di punteggio per l'offerta economica al **20%** (oggi al 30%). Va infine evidenziato che la modalità di accesso al mercato dei servizi di ingegneria, quali la verifica del progetto, si basa sull'*expertise* e dunque sul possesso di specifici requisiti di partecipazione dei concorrenti principalmente identificabili nell'avvenuto espletamento di servizi analoghi per natura e dimensioni. Non si può quindi neppure dimenticare che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che permettono la partecipazione alle gare hanno durata limitata nel tempo e dunque, in mancanza di un flusso continuo di grandi opere che permettano di acquisirne sempre di nuovi, gli operatori si vedono costretti, per evitare l'uscita dal mercato, a sfidarsi ferocemente nelle poche occasioni che si presentano, dando luogo ad un inesorabile innalzamento del limite ultimo del ribasso.

#### **c. stima dei corrispettivi a base gara**

L'introduzione, con il decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, dell'obbligo di applicazione del D.M. 17 giugno 2016, ha permesso di ridurre il comportamento, di alcune stazioni appaltanti, di sottostimare il corrispettivo delle prestazioni da affidare.

Preme tuttavia evidenziare che qualora, come previsto dall'art. 23, comma 4, venga consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, essendo presente l'obbligo normativo che i contenuti del livello soppresso siano contenuti nel livello progettuale successivo, sia riconosciuto un maggiore corrispettivo derivante da maggiori oneri di verifica.

Analogamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 560/2017, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con il conseguente obbligo, già a partire dal 1 gennaio 2019 per opere pari o superiori ai 100 milioni, di introdurre metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, si rende necessario, recepire nel calcolo del corrispettivo, le prestazioni di verifica di detti metodi e strumenti B.I.M. (*Building Information Modeling*).

#### **d. tempi di svolgimento delle procedure di gara**

L'esperienza maturata in via diretta (procedura gara di verifica) e indiretta (gare di progettazione e appalto lavori) pone un forte richiamo sulla necessità che le stazioni appaltanti concludano le operazioni di gara in tempi certi (contenzioni esclusi). Gli operatori economici sono chiamati a presentare le proposte in termini perentori, esponendosi, in caso di aggiudicazione, anche a frequenti esigenze di consegne in via d'urgenza, nella maggioranza dei casi per difetto di programmazione delle stazioni appaltanti dei tempi di gara. Si rileva che detti tempi incidono in maniera tangibile (anche senza ricorsi) sull'arco temporale complessivo del processo di progettazione, verifica, approvazione e realizzazione di un'opera pubblica e pertanto ciò deve rappresentare un elemento di grande attenzione da parte del Legislatore.

#### **e. rimborso delle spese di pubblicità**

Si invita il Legislatore a trovare forme più virtuose, con individuazione anche di soglie massime in funzione dell'importo a base di gara, per le forme di pubblicità dei bandi di gara. Il rimborso a carico dell'aggiudicatario,

di detti importi, quasi sempre non preventivati nei documenti di gara, espongono gli operatori economici a oneri molto differenziati in funzione degli orientamenti delle singole stazioni appaltanti proponenti, con forte incidenza sugli utili di impresa.

**f. disciplina sui ritardati pagamenti**

I dati pubblicati da OICE evidenziano ritardi medi dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni che raggiungono per circa il 30% i tre mesi, per circa il 45% i sei mesi e per circa il 25% oltre i 9 mesi. Elementi che uniti al meccanismo dello *split payment*, introdotto nel 2015 e tutt'oggi in vigore, pongono gli operatori economici in condizioni di sofferenza, con crediti significativi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

**g. Regolamento attuativo**

Si ritiene necessario e imprescindibile (superamento del sistema della "soft law") coordinare i provvedimenti di attuazione del Codice in un unico Regolamento Attuativo che, con il contributo anche di ANAC, raccolga in un unico corpus regolamentare le linee guida dell'Autorità e i provvedimenti finora emessi a livello amministrativo. Ciò al fine di far evolvere il sistema verso norme regolamentari cogenti, per dare certezza normativa, stabilità nel tempo e minori contenziosi. Strumento che dovrà accogliere anche le disposizioni in merito ai criteri generali della verifica di cui agli ex artt. 52 e 53 del DPR 207/2010, abrogati con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.



## GARANZIE DI QUALITÀ DEGLI ORGANISMI ACCREDITATI

Il **sistema di accreditamento** e le sue regole, previste dal Regolamento (CE) n. 765/2008, insieme al suo costante riferimento nelle politiche economiche dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri per garantire le qualità di beni e servizi, oltre alla circolazione degli stessi nei mercati internazionali, **sono la dimostrazione**, ormai consolidata, **che le valutazioni di conformità rilasciate da un soggetto Accreditato garantiscono al massimo livello disponibile il rispetto della norma di riferimento.**

Tale impostazione è di conseguenza replicata anche nella disciplina degli appalti pubblici, rispondendo così alle esigenze della Pubblica Amministrazione di **semplificare i processi di controllo.**

La **valutazione di conformità** emessa sotto Accreditazione è lo strumento che **attesta alla Pubblica Amministrazione** richiedente **l'idoneità del fornitore o della fornitura o del servizio** a soddisfare la richiesta, senza necessità di procedere ad ulteriori verifiche autonome, **minimizzando l'impiego di risorse, professionali e di tempo e i relativi costi.**

**Secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020** «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono ispezioni»:

- a) **l'Organismo di Ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte;** non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro **indipendenza di giudizio ed integrità;**
- b) **l'Organismo di Ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente in favore dell'organizzazione di cui fa parte** (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
- c) **l'Organismo di Ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione;** tuttavia deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Preme precisare che:

- gli Organismi Accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 devono rispettare i requisiti espressi dalla norma di Accreditazione, dai Regolamenti Generali e dai Regolamenti Tecnici emessi dall'Ente di Accreditazione (ACCREDIA), da cui sono direttamente controllati, pertanto più rigorosi e

ampiamente comprensivi degli standard propri dei Sistemi per la Gestione della Qualità ISO 9001 di cui possono essere dotati i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016.

- esiste tra i vari Organismi Accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Tipo A, Tipo B e Tipo C), una netta differenziazione, fondata sul principio di **indipendenza di giudizio**.

In tale contesto, seguendo anche l'impianto offerto dal Eurocode EN 1990 – Annex B "*Management of Structural Reliability for Construction Works*" – Table B4, che nell'introdurre l'obbligatorietà delle verifiche adotta il **criterio di correlazione tra complessità dell'opera e indipendenza del soggetto verificatore**, i soggetti che maggiormente esprimono i concetti di "terzietà" e "imparzialità", risultano essere gli **Organismi di Tipo A accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020**, a cui, dunque, si ritiene andrebbe affidata, in via esclusiva, la **verifica preventiva della progettazione dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti** (si rimanda al documento allegato per la proposta di emendamento all'art. 26 comma 6 sul tema dei soggetti a cui demandare la verifica).

## CENTRALITÀ DEI CONTROLLI PER RILANCIARE LA QUALITÀ NEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il tragico evento di Genova, il susseguirsi di notizie sulla cronaca nazionale in merito a vicende/inchieste riguardanti l'esecuzione di Opere Pubbliche, i nuovi orientamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pongono sempre più in evidenza la necessità di addivenire ad una riforma del Codice dei Contratti. Riforma che non può prescindere dalla consapevolezza della assoluta necessità che, durante tutto il processo che riguarda le varie attività della filiera per la realizzazione di un'opera pubblica, vengano attuate tutte le attività di **prevenzione, controllo e monitoraggio** per garantire la definizione delle esigenze e la pianificazione dell'intervento, la corretta e completa progettazione, la qualità dei requisiti prestazionali attesi, i costi ed i tempi di realizzazione dell'opera, le modalità ed i costi di manutenzione e gestione previsti durante la vita utile dell'opera, il rispetto dei parametri/requisiti ambientali richiesti, nonché la sicurezza delle maestranze e del cantiere.

Il **mondo delle costruzioni**, caratterizzato dalla presenza di numerosi soggetti/operatori quali Committenza, progettisti, imprese di costruzione, fornitori di prodotti, fornitori di altri servizi (Assicurativi, Finanziari, ecc.) **richiede**, al fine di massimizzare il livello di garanzia della realizzazione dell'opera, **del coinvolgimento di un soggetto Controllore** connotato da alte **competenze tecniche** e, soprattutto, da una totale **indipendenza** rispetto alle parti coinvolte (Organismo di Ispezione di tipo A accreditato UNI EN ISO/IEC 17020) in grado di intervenire sin dalle prime fasi decisionali.

Nel rispetto delle sfere di competenza di ciascun soggetto operatore, la proposta, sviluppata dal Gruppo di Lavoro Ispezioni nelle Costruzioni di CONFORMA, si articola e si basa sulle seguenti attività:

### 1. Pianificazione e Analisi Costi - Benefici

**supporto alla stazione appaltante/RUP nella definizione delle modalità attraverso le quali sviluppare le scelte operative per pianificare l'intervento.** Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale (**programma triennale dei lavori pubblici**), le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. Si propone (emendamento all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016) che, tale documento, debba essere verificato da soggetti di cui all'art. 26 del Codice al fine di accertare la compatibilità ambientale, urbanistica, socio-economico in termini di **Analisi Costi-Benefici** anche sulle possibili soluzioni progettuali alternative, compresa la valutazione dell'eventuale «opzione zero. Il nostro sistema codicistico è costruito sul principio di garanzia della verifica del prodotto progettuale e dunque appare corretto demandare ad un **soggetto terzo** anche il controllo di questo aspetto così delicato di avvio del processo realizzativo che è l'analisi della fattibilità tecnica (eventualmente comprensiva della valutazione dell'«opzione zero»). Lo strumento recepirebbe peraltro il criterio di "Analisi di fattibilità e delle opzioni" previsto nei nuovi Regolamenti dell'Unione Europea come strumento di valutazione ex ante dei progetti di investimento.

## 2. Verifica preventiva della progettazione di cui di tutti i livelli progettuali previsti dall'art. 23

Il monitoraggio delle gare di verifica preventiva della progettazione, svolto in vigenza del Codice dei Contratti, ha registrato un **numero molto ridotto di procedure comprendenti la verifica del primo livello di progettazione** (progetto di fattibilità tecnico economica), con significativi **rischi concernenti la fattibilità dell'intervento**.

Preme ulteriormente precisare che:

- la Linea Guida Anac n.1 specifica che, qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione di cui all'articolo 23, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. Dette disposizioni dovrebbero essere trasferite nella norma primaria;
- la verifica preventiva della progettazione deve essere prevista anche per eventuali progetti di variante.

**Si propone un emendamento all'art. 26 del DLgs 50/2016, sia per chiarire che tutti i livelli progettuali devono essere soggetti a verifica preventiva della progettazione, sia per introdurre ragionevoli proporzioni dimensionali alle soglie di cui al comma 6 del medesimo articolo sul tema dei soggetti a cui demandare la verifica, come già anticipato nel presente documento.**

### 2.1 Qualità del Controllo di Conformità

Gli Organismi di Ispezione di Tipo A, sono in grado di porsi come **supporto del RUP**, nel corso dell'intero Servizio, **in veste di struttura tecnica di riferimento**, per tutte le procedure d'appalto previste dal Codice dei Contratti, in quanto in grado di **verificare la conformità**:

- a. della documentazione per l'indizione della gara di Appalto (ivi compresa la gestione della tematica B.I.M., qualora prevista dalla stazione appaltante e resa obbligatoria dal DM 560/2017 a partire dal 01/01/2019 per le opere di importo maggiore a 100 milioni di euro);
- b. delle offerte presentate in sede di gara dai vari partecipanti, attraverso un'attività di comparazione;
- c. delle eventuali proposte migliorative introdotte dall'impresa in appalti di soli lavori, di progettazione ed esecuzione e nelle procedure in Partenariato Pubblico Privato;
- d. del rispetto delle proposte con i requisiti impliciti (di norma) e quelli espliciti (attesi) della stazione appaltante;
- e. della congruità dell'offerta economica e il rispetto dei tempi previsti, in relazione all'introduzione delle migliorie (verifica che le migliorie siano accompagnate da una documentazione di natura economica, ripercorribile, che consenta di valorizzare la singola variazione, verifica di coerenza del procedimento adottato per l'adozione dei prezzi e la formazione degli eventuali nuovi prezzi e delle eventuali diverse disposizioni previste nel capitolato speciale di appalto, verifica nel merito della conformità dei prezzi unitari compreso il caso di prezzi unitari sviluppati mediante analisi per tutte quelle voci per le quali non sia già disponibile un dato, verifica del quadro comparativo, ovvero del computo metrico estimativo di raffronto nel quale è chiaramente indicato lo storico delle variazioni, verifica della stima dei costi della sicurezza a seguito di introduzione di variazioni qualitative e quantitative al progetto redatto dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione).

A tal proposito si fa notare che, da indagini svolte da alcune imprese leader, è risultato che i **costi imputabili ad errori/ambiguità progettuali (i c.d. costi della “non Qualità”) sono stati stimati pari a circa il 15% del costo complessivo dell’opera**. In merito a questo aspetto si fa notare anche che i soggetti Controllori in questione possiedono competenze (e attrezzature software e hardware) idonee e capaci di analizzare e valutare la progettazione sviluppata con metodologia BIM, approccio progettuale che tende alla riduzione e minimizzazione del rischio di errori, affiancando quindi le stazioni appaltanti nei casi di carenza di personale e/o di competenze idonee a gestire tale tematica, sia in fase di pianificazione e redazione dei bandi, sia in fase di valutazione delle proposte progettuali.

### **3. Realizzazione delle opere: controlli in fase di esecuzione**

Il soggetto Controllore, in virtù della approfondita conoscenza del progetto, potrà svolgere **attività e funzioni di Alta Sorveglianza**, monitorando: l’andamento del cantiere, il rispetto dei tempi e dei costi, il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), la scelta dei materiali e i relativi requisiti per garantire la durabilità dell’opera (piani di manutenzione), la predisposizione della documentazione atta a consentire e garantire la manutenzione dei sistemi tecnologici, producendo anche una documentazione utilizzabile ai fini del rilascio di garanzie assicurative (Polizza decennale Postuma).

Sulla pianificazione dell’operato del soggetto Controllore potranno fare affidamento anche i soggetti individuati per l’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’opera.

Inoltre, la verifica ed il controllo della capacità organizzativa e gestionale dell’Appaltatore contenuta nel Piano Qualità per la commessa specifica, il monitoraggio dell’esecuzione dell’opera, il rispetto dei tempi di esecuzione, ecc. , potranno essere considerati elementi utili, oltre a tutta un’altra serie di parametri valutati da altri soggetti coinvolti ed interessati, ai fini della formulazione di un giudizio mirato alla determinazione del Rating di Impresa.

## CONCLUSIONI

In considerazione della **centralità del principio di “qualità della progettazione”** contenuto nella Legge Delega n. 11 del 18 gennaio 2016, principio **ripreso nella Linea Guida ANAC N.1** di attuazione del D.Lgs. 50/2016, risulta evidente il ruolo fondamentale e determinante degli **Organismi di Ispezione di Tipo A**, competenti, organizzati e soprattutto assolutamente **indipendenti**, in grado di fungere da cerniera di articolazione di tutte le componenti coinvolte e interessate nel processo di realizzazione di un’opera, garantendone, tramite una visione a 360 gradi, la qualità e la durabilità nel tempo, secondo procedure di controllo, come sopra sinteticamente descritte, e peraltro regolamentate da normative UNI vigenti (UNI 10721, UNI 10722, UNI TS 11453).

Sul piano regolamentare il bando tipo di verifica, potrebbe accogliere tutti i **servizi di supporto al RUP e l’Alta Sorveglianza in fase di esecuzione delle opere**, nella forma di servizi opzionali declinati in funzione delle singole esigenze da parte della Stazione Appaltante nei documenti di gara.

Preme sottolineare come un sistema virtuoso di gestione dei controlli e della qualità degli stessi, porterebbe sicuramente enormi vantaggi e notevoli economie, ancorché non quantificabili a priori. Il costo, o per meglio dire l’investimento, per attivare questo meccanismo, potrà essere ampiamente assorbito dalla garanzia che, a meno di eventi eccezionali e imprevedibili, **non si potranno manifestare extra costi e l’opera verrà consegnata nei tempi previsti e con elevati standard di qualità.**

Questa in sintesi la proposta di CONFORMA, Associazione di categoria che riunisce i principali Organismi di controllo accreditati da ACCREDIA, conformemente alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con cui la stessa intende fornire il proprio contributo alla riforma del Codice degli Appalti, con l’impegno e l’ampia disponibilità a partecipare a tavoli tecnici di concertazione promossi dalle istituzioni competenti e aperti agli operatori del settore delle costruzioni.

The logo for CONFORMA, featuring the word "CONFORMA" in a serif font with a stylized checkmark integrated into the letter "A".

Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove Taratura

**8ª Commissione permanente (Lavori pubblici e Comunicazioni)  
del Senato della Repubblica**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE  
DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**AUDIZIONE DI CONFORMA**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI  
AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016**

Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), aggiornato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e la legge 21 giugno 2017, n. 96.

**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**Codice dei contratti pubblici**

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), aggiornato con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96

**Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici**

**comma 3.** Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

**Emendamento**

*All'articolo 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale documento dovrà essere verificato da parte dei soggetti di cui all'articolo 26 al fine di accertare la compatibilità ambientale, urbanistica, socio-economica in termini di analisi costi benefici anche sulle possibili soluzioni progettuali alternative, compresa la valutazione dell'eventuale "opzione zero"».*

**Motivazione**

*L'emendamento viene avanzato come proposta di completamento della prima fase del processo di analisi della fattibilità preventiva dell'opera, che prevede per l'appunto il compito da parte del progettista di "individuare e analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, ... e redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali". Il nostro sistema codicistico è costruito sul principio di garanzia della verifica del prodotto progettuale e dunque appare corretto demandare ad un soggetto terzo anche il controllo di questo aspetto così delicato di avvio del processo realizzativo che è l'analisi della fattibilità tecnica (eventualmente comprensiva della valutazione dell'«opzione zero»). Lo strumento recepirebbe peraltro il criterio di "Analisi di fattibilità e delle opzioni" previsto nei nuovi Regolamenti dell'Unione Europea come strumento di valutazione ex ante dei progetti di investimento.*

**Art. 26 Verifica preventiva della progettazione**

**comma 1.** La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

**comma 2.** La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

**comma 5.** Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.



**comma 6.** L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

#### **Emendamento**

*All' articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"in relazione ai diversi livelli di progettazione."*
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
*"1-bis. L'attività di verifica preventiva della progettazione deve essere effettuata su tutti i livelli di progettazione previsti dall'articolo 23."*
- c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione di cui all'articolo 23, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti di progettazione appaltati."*
- d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e non sono subordinati al finanziamento dell'opera."*
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
*"6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:*
  - a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;*
  - b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;*
  - c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.*
- f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:  
*"6. bis. Gli Organismi di controllo di cui l'articolo 26 comma 6 lettera a) possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera."*

## **Motivazione**

*L'emendamento proposto affronta, tra l'altro, il delicato tema dei soggetti a cui demandare l'attività di verifica commisuratamente al valore delle opere. L'impostazione proposta richiama concetti già espressi nella Linea Guida ANAC N.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, e cioè che il sistema delle verifiche sia strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di realizzazione.*

*In tale contesto, seguendo anche l'impianto offerto dal Eurocode EN 1990 – Annex B "Management of Structural Reliability for Construction Works" – Table B4 (che nell'introdurre l'obbligatorietà delle verifiche adotta il medesimo criterio di correlazione tra complessità dell'opera e indipendenza del soggetto verificatore, utilizzato anche nei previgenti codici), i soggetti che maggiormente esprimono tali concetti di "terzietà" e "imparzialità" e a cui dunque si ritiene andrebbe affidata in via esclusiva la verifica dei lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, sono gli Organismi di Tipo A accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Risulta evidente il ruolo determinante di tali Organismi di Ispezione, specializzati, competenti, strutturati e organizzati solo ed esclusivamente per le attività di verifica e controllo indipendenti. D'altra parte, in ordine agli Organismi di Tipo B e C, e cioè rispettivamente le divisioni tecniche asseritamente indipendenti, parte di una organizzazione coinvolta nella progettazione e direzione lavori, che forniscono i servizi ispettivi alla propria organizzazione di appartenenza (Tipo B) e le società di ingegneria e architettura terze (Tipo C), non può non osservarsi come: (a) per il legame sussistente con il soggetto controllato, il grado di indipendenza e soprattutto di imparzialità siano inevitabilmente meno marcati; (b) per gli Organismi di Tipo B si tratta di Enti (Autostrade per l'Italia, Italferr, Metropolitana Milanese, etc...) che verificano la maggior parte, se non la totalità delle infrastrutture viarie e ferroviarie, di fatto creando un monopolio a discapito delle politiche europee di sviluppo delle PMI; (c) i numerosi cedimenti che interessano ciclicamente viadotti o ponti autostradali o gli incidenti ferroviari determinati da carenze progettuali o realizzative sono la più palpabile dimostrazione dell'inadeguatezza di tale sistema dei controlli.*

*Per quanto riguarda infine la non estensione dell'attività di verifica ai soggetti di cui all'articolo 46 e agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro, riteniamo opportuno evidenziare che in tale fascia economica vi ricadono sostanzialmente la stragrande maggioranza delle opere afferenti i delicati temi del miglioramento e adeguamento sismico delle strutture pubbliche (scuole, ospedali, etc.) e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si crede dunque sia importante venga garantita la qualità, l'indipendenza e l'organizzazione del soggetto verificatore. Si ritiene, infine, opportuno specificare con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che venga previsto un sistema interno di controllo certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, specifico per la verifica dei progetti secondo i requisiti definiti dall'Ente unico nazionale di accreditamento, in continuità con l'impostazione già assunta nel precedente Codice degli Appalti.*

## **Art.82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova**

**comma 1.** Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accREDITAMENTO, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi

non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

### **Emendamento**

*All'articolo 82, sostituire il comma 1 con il seguente:*

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli Operatori economici presentino come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto:

- a) valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati per tali valutazioni a norma del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero autorizzati, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli Organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore;
- b) accreditamenti rilasciati a norma del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.”

### **Motivazione**

*Dal momento che i bandi di gara potrebbero essere relativi anche a servizi resi da soggetti accreditati (ad esempio servizi di ispezione), e dunque implicare la necessità per gli Operatori economici di dimostrare, ai fini della partecipazione alla gara, il requisito della qualificazione attraverso il possesso dell'accreditamento, si ritiene opportuno richiamare nel comma anche l'accreditamento stesso, la cui citazione esplicita, pur essendo anch'esso una valutazione di conformità, appare necessaria per motivi di chiarezza.*

*Per le altre modifiche, si rinvia alle motivazioni degli emendamenti tipo.*

**comma 2.** Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purchè il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purchè questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

### **Emendamento**

*All'articolo 82, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “con prove fornite da soggetti dei quali sia riconosciuta la terzietà e indipendenza da un'Autorità Pubblica ovvero da soggetti che abbiano stipulato accordi di mutuo riconoscimento con l'associazione europea degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura (EA), l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione (IAF) e l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura (ILAC) e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l'attività che determina la specifica prova.”*

### **Motivazione**

*Si rinvia alla successiva motivazione relativa all'emendamento tipo n. 2.*

## **Art. 87. Certificazione delle qualità**

**comma 1.** Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

### **Emendamento**

*All'articolo 87, sostituire il comma 1 con il seguente:*

*"1. Qualora richiedano la presentazione di valutazioni di conformità rilasciate da Organismi indipendenti per attestare che l'Operatore Economico soddisfa determinate norme di garanzia della conformità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le Stazioni appaltanti si riferiscono al sistema di valutazione della conformità accreditata di cui al Regolamento (CE) n. 765 del 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della conformità, qualora gli Operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi Operatori Economici, a condizione che gli Operatori Economici dimostrino, con prove fornite da soggetti dei quali sia riconosciuta la terzietà e l'indipendenza da un'Autorità Pubblica ovvero da soggetti che abbiano stipulato accordi di mutuo riconoscimento con l'associazione europea degli Enti di accREDITAMENTO degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura (EA), l'associazione mondiale degli Enti di accREDITAMENTO degli organismi di certificazione (IAF) e l'associazione mondiale degli Enti di accREDITAMENTO degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura (ILAC) e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l'attività che determina la specifica prova, che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia delle qualità richieste."*

### **Motivazione**

*Si rinvia alle motivazioni relative agli emendamenti tipo n. 1 e 2.*

**comma 2.** Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

## **Emendamento**

*All'articolo 87, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) il secondo periodo è soppresso;
- b) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora gli Operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli Operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile con prove fornite da soggetti dei quali sia riconosciuta la terzietà e l'indipendenza da un'Autorità Pubblica, ovvero da soggetti che abbiano stipulato accordi di mutuo riconoscimento con l'associazione europea degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura (EA), l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione (IAF) e l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura (ILAC) e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l'attività che determina la specifica prova."

## **Motivazione**

*Si rinvia alla motivazione degli emendamento tipo n. 2 e n. 3.*

## **Art. 90 - Elenchi Ufficiali di Operatori Economici Riconosciuti e Certificazioni**

**comma 8.** L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

## **Emendamento**

*All'articolo 90, sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la valutazione di conformità non possono essere imposte agli Operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova equivalenti alle valutazioni di conformità forniti da Soggetti dei quali sia riconosciuta la terzietà e indipendenza da un'Autorità Pubblica ovvero da Soggetti che abbiano stipulato accordi di mutuo riconoscimento con l'associazione europea degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura (EA), l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione (IAF) e l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura (ILAC) e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l'attività che determina la specifica prova."

## **Motivazione**

*Si rinvia alla motivazione dell'emendamento tipo n. 3.*

## **Art. 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura**

**comma 7.** L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, e terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

### **Emendamento**

*All'articolo 93, sostituire il comma 7 con il seguente:*

"7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

per il settore pertinente all'attività per cui la garanzia è prestata, entrambe emesse da organismi accreditati, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ottenuto in conformità al Regolamento (CE) n. 66 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano, per i lavori, servizi o forniture oggetto del contratto, un inventario di gas ad effetto serra in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto in conformità alla norma UNI ISO/TS 14067, entrambe convalidate da un organismo di verifica accreditato, per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di almeno una delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008, OHSAS 18001 o UNI ISO 45001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, UNI CEI 11352 riguardante la gestione dell'energia e rilasciata a società che forniscono servizi energetici (ESCo), UNI ISO 37001 riguardante i sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, SA8000 o UNI/PdR 18:2016 riguardanti la responsabilità sociale delle Organizzazioni, UNI CEI EN ISO/IEC 27001 riguardante i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente."

### **Motivazione**

*L'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione e dei Laboratori di Prova e Taratura è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che individua nelle verifiche della conformità alle norme, svolte in modo competente, imparziale e indipendente da parte dei Soggetti accreditati e dagli Enti di accreditamento, il sistema per favorire la circolazione di beni e servizi con un elevato standard di qualità.*

*Il riferimento alla certificazione in conformità alla norma SA 8000, dovrebbe essere mantenuta, anche se la certificazione fa riferimento ad una norma privata emessa dall'istituto americano SAI. In Particolare per la norma SA 8000 per l'ottenimento dell'accreditamento da parte dell'ente americano SAAS sono state definite regole di certificazione / accreditamento in linea con i requisiti della norma ISO 17021 a cui sono stati aggiunti requisiti specifici che garantiscono la professionalità e la competenza degli enti accreditati ad emettere certificati. Nell'emendamento si estende quindi il riferimento all'accreditamento degli Organismi a tutte le certificazioni, oggi accreditabili, indicate nell'articolo 93.*

*Infine, il richiamo allo specifico scopo, sia per la certificazione sia per l'accreditamento, è necessario laddove si voglia garantire che le verifiche svolte sugli Organismi e sulle Imprese, rispettivamente ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento e della valutazione di conformità, abbiano avuto ad oggetto i requisiti richiesti a garanzia del bando.*

**Art. 101 Soggetti delle stazioni appaltanti**

**comma 2.** Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

**Emendamento:**

*All'articolo 101, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26."*

**Motivazione**

*Al fine di garantire qualità, rispetto dei tempi e costi di esecuzione e rispondere a esigenze di semplificazione per la pubblica amministrazione, l'emendamento prevede, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, una funzione di supporto al RUP da parte degli Organismi di controllo di tipo A.*

*Tali organismi potrebbero infatti fornire un supporto pluridisciplinare al responsabile unico del procedimento sgravandolo dalle attività di sorveglianza e di controllo che sarebbero a questi demandate, garantendo una sorveglianza corretta ed indipendente. Va anche aggiunto che l'attuale sistema codicistico non ha mai previsto attività di controllo e Alta sorveglianza in corso di esecuzione dei lavori da parte di Organismi terzi, come sono per l'appunto gli Organismi di Controllo accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cosa peraltro richiesta per il rilascio delle garanzie decennali da parte delle Compagnie Assicuratrici e dagli Istituti di credito nelle Concessioni, operazioni di Project Financing e Leasing in costruendo.*

**Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche**

**comma 2.** A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai



dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Osservazioni:**

*La misura evidenzia una incoerenza del sistema: la norma in esame prevede l'introduzione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti; la "valutazione preventiva dei progetti" non rientra però tra le attività che nell'ambito del codice vengono riconosciute come demandabili a tali soggetti. A ciò si aggiunga l'evidente conflitto di interessi che diversamente si verrebbe a creare, atteso che si demanderebbe la valutazione preventiva del progetto ad una soggetto che è portatore di un interesse attuale e concreto, in primis di carattere economico, all'avvio del processo di realizzazione dell'opera.*

#### **Allegato XVII**

##### **Emendamento**

*All'allegato XVII, parte II, lettera k), punto ii) aggiungere, infine, il seguente periodo:*

*"Sono ricompresi tra i certificati:*

a) le seguenti valutazioni di conformità, rilasciate da Organismi accreditati:

1. certificazioni di sistemi di gestione;
2. certificazioni di prodotto o servizio in base a norme tecniche emesse da Enti di Normazione o soggetti privati, su prodotti e servizi di qualunque tipo;
3. certificazioni di personale;
4. dichiarazioni ambientali di prodotto;
5. verifiche dei gas effetto serra;
6. verifiche dei sistemi di calcolo delle Carbon Footprint;
7. rapporti di ispezione;
8. rapporti di prova;
9. certificati di taratura

b) gli accreditamenti rilasciati a:

1. Organismi di certificazione e ispezione;
2. laboratori di prova;
3. laboratori di taratura;
4. laboratori medici;
5. organizzatori di circuiti interlaboratorio;
6. produttori di materiali di riferimento.

#### **Motivazione**

*L'allegato in commento costituisce la trasposizione letterale dell'allegato XII della Direttiva 2014/24/UE. Ritenendo, quindi, che la ratio delle prescrizioni contenute nelle Direttive Europee recepite attraverso il DLgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici, sia di garantire alla Pubblica Amministrazione il più alto grado di affidabilità dei lavori, forniture e servizi che appalta, appare opportuno, allo scopo di aumentare la chiarezza dei documenti che supportano l'applicazione del Decreto Legislativo, fornire un quadro esteso delle valutazioni di conformità che, allo stato, possono costituire mezzi di prova della rispondenza ai requisiti richiesti dell'Operatore economico o dei prodotti/servizi che fornisce.*

## Ulteriori proposte di modifica

### CORRETTI RIFERIMENTI ALL'ACCREDITAMENTO

#### **Emendamento tipo n. 1**

Sostituire ovunque compaiano, e segnatamente negli articoli 82, 87, 90, 93, con riferimento alle certificazioni di qualità, i termini “certificato/i” e “certificazione/i” con: “valutazione/i di conformità”.

#### **Motivazione**

*Con i termini “certificati” o “certificazioni” si individuano solo alcuni tipi di valutazioni di conformità mentre negli articoli citati, seppur con linguaggio tecnico, si richiamano molteplici valutazioni di conformità utilizzabili come mezzi di prova della conformità ai requisiti richiesti nel bando.*

*Il termine “certificato” non può che essere inteso come sinonimo (improprio) di attestazione formalizzata, ovvero lo specifico atto col quale l’organismo indipendente attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.*

*Ritenendo che la ratio delle disposizioni europee recepite attraverso il D. Lgs. n. 50/2016, sia di garantire alla Pubblica Amministrazione il più alto grado di affidabilità di lavori, forniture e servizi che questa appalta, e considerando il contesto della normazione tecnica internazionale richiamata con il riferimento presente nello stesso Dlgs al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, è più corretto utilizzare, al posto dei termini “certificati” o “certificazioni”, l’espressione “valutazioni di conformità” che comprende tutte le attività di verifica accreditabili ai sensi del citato Regolamento e pertanto le certificazioni dei sistemi di garanzia della qualità, quelle dei sistemi di gestione ambientale, le prove di laboratorio, le ispezioni, ecc. Il Legislatore stesso, tra l’altro, indica correttamente, ad esempio nell’art. 82, gli Organismi che rilasciano tali “certificati” o “certificazioni” come “Organismi di valutazione della conformità”.*

*Anche qualora il testo del Decreto legislativo sia la pedissequa trasposizione del testo della Direttiva recepita, definire “certificazioni” le attestazioni del rispetto di norme tecniche o di requisiti diversamente definiti è limitativo e foriero di possibili incertezze interpretative. Si ritiene quindi essenziale l’utilizzo corretto dei termini tecnici laddove si affrontino, nelle disposizioni di legge, questioni per l’appunto tecniche. Diversamente, il rischio è quello di determinare negli operatori incertezze operative che, oltre a generare inefficienze, stimolano il contenzioso.*

#### **Emendamento tipo n. 2**

Ovunque compaia, segnatamente negli articoli 87 e 90, sostituire l’espressione “mezzi di prova equivalenti” con un’adeguata specificazione del concetto di equivalenza, quale: “prove fornite da Soggetti dei quali sia riconosciuta la terzietà e indipendenza da un’Autorità Pubblica, o Soggetti che abbiano stipulato accordi di mutuo riconoscimento con EA/IAF/ILAC e che possano dimostrare di esercitare professionalmente e con competenza l’attività che determina la specifica prova”.

#### **Motivazione.**

*Anche quando l’articolo è la pedissequa trasposizione del testo della Direttiva recepita, si ritiene, tuttavia, che l’operatività delle stazioni appaltanti risulterebbe più semplice e i contenziosi meno frequenti se venisse fornita dalla norma, nel pieno rispetto del precetto europeo, un’opportuna specificazione degli elementi indefettibili per poter considerare la prova alternativa “appropriata”.*

*La valutazione di conformità rilasciata da soggetto accreditato, difatti, è l’espressione di un complesso sistema di garanzie riconosciuto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008.*

*Il Regolamento ha individuato nel sistema internazionale della valutazione di conformità lo strumento più adatto a garantire la sicurezza e la qualità di beni e servizi.*

*L'Unione Europea, conseguentemente, benché il sistema di accreditamento della certificazione sia nato da esigenze del sistema economico e organizzato in forma privata volontaria, ha previsto che vi si faccia normalmente ricorso per garantire l'affidabilità delle certificazioni che spesso "devono" accompagnare i prodotti e i servizi sul Mercato Unico (ad es. Marcatura CE). In tal modo gli Enti di accreditamento agiscono, tra l'altro, a supporto e su delega delle Pubbliche Amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà.*

*Le garanzie e l'autorevolezza offerte da una valutazione di conformità accreditata sono pertanto difficilmente possedute da altri mezzi di prova. In considerazione del fatto che i soggetti accreditati sono periodicamente assoggettati alla verifica dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accREDITAMENTO, i soggetti che forniscono tali mezzi alternativi dovrebbero almeno dimostrare le caratteristiche principali degli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati: professionalità, terzietà e indipendenza. Diversamente, lungi dal garantire l'apertura alla concorrenza e lo sviluppo del sistema europeo, la previsione condurrebbe ad una riduzione della qualità delle commesse pubbliche ed una ingiustificata disparità di trattamento tra gli Operatori economici, oltre a favorire lo svilupparsi di contenziosi in ordine all'adeguatezza dei mezzi ammessi dalle stazioni appaltanti.*

### **Emendamento tipo n. 3**

Eliminazione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di accettare certificati equivalenti, espresso, ad esempio, con la frase: "Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri." Esempi agli articoli 82, 87, 90.

### **Motivazione**

*Il riferimento alle certificazioni equivalenti è reso superfluo dal richiamo al Regolamento (CE) n. 765 del 2008, che, riconoscendo l'European Cooperation for Accreditation – EA – come struttura organizzativa di riferimento per l'accREDITAMENTO a livello europeo, ne adotta gli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento delle valutazioni di conformità (EA MLA – Multilateral Agreements).*

*Tali accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni di conformità rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da Enti aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento siano accettate in tutti i Paesi i cui Enti di accREDITAMENTO aderiscono ai medesimi accordi. Le garanzie fornite dagli accordi sono costituite innanzitutto dall'impegno al rispetto di norme uguali per tutti e dal controllo incrociato operato tra gli Enti di accREDITAMENTO che li sottoscrivono (c.d. peer assessment); queste prassi garantiscono, con elevato livello di fiducia, l'omogeneità delle valutazioni di conformità emesse dai soggetti accreditati.*